ASSOLOMBARDA

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Destinatari e requisiti

Datori di lavoro privati chetra il1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che,alla data dell'assunzioneincentivata,non hanno compiuto il 35° anno di eta'enon sono statimai occupati a tempo indeterminato.L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'esonerospettaanche nei casi diprecedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistatonon proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonerospettaaltresì con riferimentoai soggettiche alla data dell'assunzione incentivatasono stati occupatia tempo indeterminato alle dipendenze diun diverso datore di lavoroche ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Tipologia di contratto

Assunzione di personale non dirigenziale concontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformazione del contrattodi lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Validità temporale

Periodo di validitàdal 1° settembre 2024al31 dicembre 2025.

Periodo autorizzatodal 31 gennaio 2025per assunzioni effettuate dal16 maggio 2025al31 dicembre 2025da parte di datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioniZES(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Condizioni di accesso

Oltre aiprincipi generali di fruizionedegli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,nei 6 mesi precedentil'assunzione,non hanno proceduto a licenziamenti individualiper giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamentoper giustificato motivo oggettivodel lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegatocon la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuatonei 6 mesi successiviall'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa,l'INPS provvede al monitoraggiodel rispetto dellimite di spesa.

L'incentivo è operativo a decorrere dal31 gennaio 2025(autorizzazione della Commissione Europea)per le assunzioni effettuate nella c.d.Zona ZES.

Per le assunzioni effettuate nel resto del territorio non è prevista la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Le assunzioni devono comportare unincremento occupazionale nettocalcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;

- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti d’età;

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupatadeve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l’eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di“impresa unica”e deve pertanto essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, secondo le modalità individuate in apposito Decreto.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Agevolazione e durata

Esonero dal versamentodel 100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,nel limite massimo di importo pari a 500 eurosu base mensile per ciascun lavoratore.

Per i datoridi lavoro privatiche assumonolavoratori in una sede o unità produttiva ubicatanelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,l'esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importopari a 650 eurosu base mensile per ciascun lavoratore.

L'esonero contributivo è riconosciutoper un periodo massimo di24 mesi.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Modalità di richiesta

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionalewww.inps.it , nella sezione denominata“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto l’articolo 4 del decreto attuativo, le seguenti informazioni:a) dati identificativi dell’impresa;b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero di giovani assunti nelle c.d.Regioni ZES, può essere presentataesclusivamenteper i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Cumulabilità

L'esoneronon è cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ede' compatibile,senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).

Bonus giovani “under 35” (Decreto Coesione)

Riferimento normativo

Art. 22 DL. n. 60/2024
Circolare Inps n. 90 del 12-05-2025
Messaggio Inps n. 1935 del 18-06-2025